

## Liquidazione dell'ulteriore danno non patrimoniale

Per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale, il programma per l'anno 2011 contiene una rilevante novità.

Sono noti i parametri indicati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26792/2008, secondo cui il ristoro del danno non patrimoniale compete a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato potendo in questo caso essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale; b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno limitatamente ai soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto; c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale. E' altresì noto che tali parametri non possono trovare applicazione secondo criteri predeterminati, dovendo, volta a volta essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr ad es. Cass. sez. III, 25 settembre 2009 n. 20684).

Tuttavia, per il concreto esercizio del relativo potere del giudice, si è ritenuto necessario prendere in considerazione un criterio che utilizzi, al fine di individuare la somma adeguata a quanto provato, un importo percentuale di quanto liquidato a titolo di danno biologico, tenuto conto che nelle tabelle del danno biologico elaborate dal Tribunale non era compresa alcuna quota relativa al cd danno non patrimoniale soggettivo e che l'aumento in misura percentuale del danno biologico liquidato, in quanto stabilito caso per caso, poteva rispondere alle esigenze di personalizzazione del risarcimento.

Sotto questo aspetto si è ben consci del fatto che al fine della liquidazione del danno non patrimoniale, la suprema corte ha avuto modo di ricordare che nella

quantificazione del danno morale la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute (cfr Cass., sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770).

Di conseguenza il meccanismo individuato non vuole determinare la attribuzione di un risarcimento proporzionale al danno alla salute, bensì la previsione di un parametro di riferimento generale al fine di consentire un adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo.

L'esercizio del potere equitativo non consegue, infatti, ad una valutazione arbitraria da parte del giudice, ma consiste nella determinazione dell'importo che meglio corrisponde alle specifiche caratteristiche del caso concreto sulla base di parametri di carattere generale. Lo sforzo di individuare tali parametri, peraltro, è stato compiuto partendo proprio dalle liquidazioni volta a volta operate dai giudici del medesimo Tribunale che si occupano del medesimo contenzioso, ossia secondo un procedimento induttivo che mira alla individuazione di criteri di giudizio condivisi, senza proporre modelli di conformismo giurisprudenziale.

La finalità della predeterminazione di almeno un parametro di riferimento consiste nel fare in modo che si possa ricostruire l'iter logico attraverso il quale anche diversi giudici sono giunti alla determinazione del relativo importo, e consente di allontanare il rischio che ogni liquidazione segua criteri propri, senza poter avere un minimo di rapportabilità degli importi in caso di sostanziale equivalenza del danno non patrimoniale riconosciuto esistente.

Non vi è dubbio, infatti, che da un lato il risarcimento non è collegato al giudice ma alla situazione concreta sussistente, di guisa che è interesse della giustizia determinare le condizioni affinché ciascun danneggiato si veda liquidare il

danno sulla base di parametri omogenei rispetto agli altri danneggiati ed al tempo stesso consenta di ricostruire l'iter logico valutativo in base al quale il giudice, di fronte ad una determinata situazione – spesso assai simile nel caso di valutazione del danno non patrimoniale sulla base di presunzioni –, ha attribuito un determinato risarcimento.

Tale soluzione, inoltre, risponde anche alla esigenza generalmente avvertita di rendere in qualche modo ragionevolmente prevedibile la decisione del giudice – si tratta di una delle esigenze per le quali si avviò la riflessione che giunse alla creazione di un sistema tabellare per la valutazione del danno biologico, sistema che ha dato buona prova di sé essendo alla base degli interventi legislativi in materia di cd micropermanenti e macro permanenti – al fine di agevolare il funzionamento dei modelli di definizione precontenziosa dei conflitti, tenuto conto che l'intero sistema del risarcimento in materia di circolazione dei veicoli è basato proprio sulla capacità delle assicurazioni e dei danneggiati di trovare un corretto componimento delle rispettive posizioni.

Sotto questo aspetto la indicazione come valore di riferimento della metà di quanto liquidato a titolo di danno biologico, indicato nelle note esplicative alle tabelle 2009 e 2010, serviva soltanto a stabilire un primo parametro omogeneo, destinato ad essere ulteriormente affinato tenendo conto delle circostanze del caso concreto; considerando in ogni caso che detto parametro è destinato a trovare applicazione nel contenzioso in materia di circolazione stradale o, comunque, nelle fattispecie nelle quali sia presente una lesione della integrità psicofisica, non trovando certamente applicazione negli altri casi – quale il pregiudizio all'onore cui si riferisce la sentenza richiamata della corte di cassazione - in cui, non essendovi un danno biologico, non è neppure astrattamente ipotizzabile tale parametro.

Tanto premesso, per il caso, invero molto frequente nelle decisioni dei giudici, di danno non patrimoniale provato in via presuntiva, sulla scorta delle allegazioni della parte, sulla base dell'ordinario pregiudizio conseguente alla tipologia delle lesioni, si ritiene che si possano ulteriormente individuare fasce di oscillazione che attribuiscono un importo pari al 5% per ogni fascia di dieci punti

di danno biologico, con una base comunque del 10%, maggiorabile o diminuibile fino al 50% in funzione delle condizioni del caso concreto.

Va ribadito che i valori quantitativi delle fasce di oscillazione enucleate sono stati ricavati partendo proprio da una considerazione della media delle liquidazioni, volta a volta operate dai giudici del medesimo Tribunale che si occupano del medesimo contenzioso, nella auspicata individuazione di criteri di giudizio condivisi, lontani da un modello di automatismo conformistico.

Per meglio comprendere il concreto funzionamento delle fasce di oscillazione proposte, si può ipotizzare il seguente schema, per sviluppare a scopo meramente esemplificativo, come in concreto opera detto criterio, partendo da un valore-base di danno non patrimoniale, indicato, in ragione della percentuale-base del 5% per ogni fascia del 10%, nel punto medio della fascia di riferimento.

Dall'esame dello sviluppo del criterio proposto, è evidente che la divaricazione della forbice segue un andamento crescente in misura proporzionale alla gravità della lesione. Ciò dimostra, da un lato, che i margini di prevedibilità delle decisioni continuano ad essere inversamente proporzionali alla entità del danno e che il criterio proposto, proprio in quanto tendenzialmente riproduttivo dell'esistente, rappresenta un primo sforzo di razionalizzazione, che aspira naturalmente ad un ulteriore futuro affinamento.

**SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI SVILUPPO DEL CRITERIO  
PER FASCE**

<b>Scaglioni danno biologico</b>	<b>Percentuale-base danno non patrimoniale applicabile alla fascia</b>	<b>Range applicabile</b>
Fino al 10%	15%	Dal 7,5% al 22,5%
Dal 10% al 20%	20%	Dal 10% al 30%
Dal 20% al 30%	25%	Dal 12,5% al 37,5%
Dal 30% al 40%	30%	Dal 15% al 45%
Dal 40% al 50%	35%	Dal 17,5% al 52,5%
Dal 50% al 60%	40%	Dal 20% al 60%
Dal 60% al 70%	45%	Dal 22,5% al 67,5%
Dal 70% al 80%	50%	Dal 25% al 75%
Dal 80% al 90%	55%	Dal 27,5% al 82,5%
Dal 90% al 100%	60%	Dal 30% al 90%

E' appena il caso di ricordare che la valutazione del danno non patrimoniale di cui ci si sta occupando non pretende di sostituirsi alla operazione di possibile personalizzazione – tenuto conto che, come riconosciuto dalla stessa corte di cassazione, il valore tabellare già corrisponde ad una situazione media e, quindi, la personalizzazione opera solo nel caso di situazioni che non possano ritenersi rientrare nella media - degli importi tabellari per adeguarli al caso concreto.

Tuttavia, rappresenta l'applicazione di una presunzione semplice che favorisce la prevedibilità delle decisioni, agevolando la definizione transattiva delle controversie, pur senza assorbire automaticamente il vecchio danno morale, e, quindi, consentendo tanto la personalizzazione ulteriore del danno tanto la prova del debitore circa la assenza di un danno non patrimoniale conseguente alla lesione.